NEVI&DELENDATI Consulting Network s.r.l.

CIRCOLARE NOTIZIARIO

NOVEMBRE 2023

	IN EVIDENZA	• Notizie in sintesi	Pag. 2
	APPROFONDIMENTI	• Concordato fiscale preventivo	Pag. 3
		• Nuovoaccertamento tributario nella riforma fiscale	Pag. 4
		• Riforma del contenzioso e adempimento collaborativo	Pag. 5
		• Trattamento fiscale omaggi natalizi	Pag. 6
		• Omaggi di beni all'estero	Pag. 7
		• Saldo IMU 2023	Pag. 8
		• Wistelblowing	Pag. 9
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ	• Verifica annuale obbligo contabilità di magazzino	Pag. 15
		• Convalida annuale numero meccanografico	Pag. 16
	ALTRO	• Sentenze recenti di comune interesse"	Pag. 17

Il presente notiziario è stato elaborato anche su materiale prodotto dal Centro Studi Castelli s.r.l. – Sistema Ratio, Didacom e Eutekne. L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze. Si declina ogni responsabilità in merito ad eventuali errori interpretativi sui contenuti e sui pareri espressi.

NEVI&DELENDATI - Consulting Network s.r.l.
43035 Felino - Via Aldo Moro, 1/a • Tel 0521.336033 r.a. • Fax 0521.834523 • e-mail: info@neviedelendati.it
Cod. Fisc./Part. IVA/Reg. Imprese C.C.I.A.A. di Parma 01984700342 • R.E.A. 201162 • Cap. Soc. € 26.000,00 i.v.

SANATORIA CRIPTO-ATTIVITÀ	• Il nuovo art. 3-bis D.L. 132/2023, introdotto in sede di conversione del provvedimento votato in Senato sui cui il Governo ha posto la fiducia, proroga al 20.12.2023 il termine per il pagamento in unica soluzione della sanatoria dei redditi da cripto attività, che scadrebbe il 30.11.2023. • La norma prevede che i soggetti che, alla data del 30.09.2023, non hanno perfezionato la regolarizzazione mediante il ravvedimento speciale, possono comunque effettuarla entro il 20.12.2023 pagando il dovuto non a rate, ma in unica soluzione e rimuovendo le violazioni originarie. • La norma pare comprendere diverse situazioni quali, ad esempio, quella del contribuente che ha presentato una dichiarazione integrativa, ma non ha pagato le somme dovute ovvero chi, per la prima volta, intende accedere alla sanatoria stessa.
VERSAMENTO ACCISE DI FINE ANNO	• Il Ministero dell'Economia, con il D.M. 7.11.2023, ha definito le modalità di versamento delle accise sull'alcole etilico, bevande alcoliche e prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo 1.12 -15.12.2023. • Se il pagamento sarà effettuato tramite modello F24, il termine sarà il 18.12.2023; se saranno effettuati tramite conto corrente bancario o posta a favore della tesoreria statale o tramite pagoPA, il termine sarà il 27.12.2023.
IMU E FABBRICATI COLLABENTI	• La risoluzione n. 4DF/2023 ha chiarito quanto segue: - i fabbricati collabenti sono sempre considerati fabbricati e non aree edificabili anche se privi di rendita; - i fabbricati rurali strumentali sono tali a prescindere dalla qualifica in capo al proprietario/utilizzatore; • i contratti di conduzione associata non fanno perdere il requisito della diretta conduzione necessaria a coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per beneficiare della esenzione Imu.
IMPOSTA DI REGISTRO SULLA CLAUSOLA PENALE	• La Cassazione, con la sentenza n. 30983/2023, ha ritenuto non soggetta ad autonoma tassazione la clausola penale rispetto all'imposta di registro, in quanto accessoria rispetto al contratto nella quale è inserita. Di conseguenza, la tassazione del contratto in cui è presente la clausola penale è sufficiente a evitare la rilevanza tributaria della stessa.
FAQ SUL BONUS TRASPORTI	• L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcune Faq in materia di bonus trasporti. In particolare, è stato chiarito che il bonus da comunicare per la dichiarazione precompilata deve essere scorporato dal costo dell'abbonamento ai servizi di trasporto pubblico. • In riferimento, invece, agli abbonamenti transfrontalieri, la comunicazione dovrà riguardare solamente i dati relativi alla tratta nazionale. Per quanto riguarda il caso di pagamento rateizzato, il costo da comunicare è quello complessivo. Al contrario, non dovrà essere effettuata alcuna comunicazione, nel caso in cui il pagamento non sia effettuato tramite strumenti tracciabili.
MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE	• Con il D.M. Giustizia 24.10.2023, n. 150 si completa il quadro normativo della riforma Cartabia riguardo alla mediazione civile e commerciale. • Il decreto ministeriale attua la disciplina primaria come innovata dalla riforma Cartabia determinando i criteri e le modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco degli enti di formazione, nonché fissando le indennità spettanti agli organismi, istituendo altresì l'elenco degli organismi Adr deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere in materia di consumo. • Riguardo ai percorsi formativi di base del mediatore si prevede che il corso di formazione dovrà avere una durata non inferiore a 80 ore (rispetto alle 50 ore in precedenza previste), oltre allo svolgimento di un tirocinio. Inoltre, per coloro che non sono in possesso della laurea in giurisprudenza viene introdotto un corso di approfondimento giuridico, di durata non inferiore a 14 ore.
NUOVO MODELLO DI DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE	• L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento 9.11.2023, n. 396213, ha reso noto di avere aggiornato e rivisto il modello di dichiarazione di successione, le istruzioni e le specifiche tecniche per adeguarli ai recenti chiarimenti della prassi in tema di "coacervo successorio e donativo". In particolare, è stato eliminato dal modello l'apposito quadro sugli atti a titolo gratuito, tra cui le donazioni effettuate in vita dal defunto a favore degli eredi e legatari (quadro ES), in quanto l'istituto del coacervo "successorio" è stato ritenuto inapplicabile per determinare le aliquote di imposta e ai fini del calcolo delle franchigie in materia successoria.
RAVVEDIMENTO OPEROSO PER EVASIONE FISCALE ***Interpello Ag. Entrate 20.10.2023, n. 450***	• L'evasore totale che intenda volontariamente regolarizzare la propria posizione con il Fisco, al fine di fruire delle riduzioni delle sanzioni previste dall'art. 13 D.Lgs. 472/1997, oltre a porre in essere tutti gli adempimenti in precedenza omessi, deve sanare tutte le violazioni commesse, ancorché concatenate, assumendo quale sanzione base per il calcolo della sanzione ridotta quella minima edittale prevista dalla legge per ciascuna infrazione.
DUPLICAZIONE DELLE FATTURE E NOTE DI VARIAZIONE ***Interpello Ag. Entrate 13.10.2023, n. 447***	• Nel caso di erronea duplicazione delle fatture, subordinatamente alla registrazione dei duplicati, è possibile emettere e registrare le note di variazione per lo storno dei duplicati.

Concordato fiscale preventivo

Il Consiglio dei ministri ha approvato il 3.11.2023, in esame preliminare, un decreto legislativo che introdurrà disposizioni in materia di concordato preventivo biennale. Il decreto, in attuazione della delega per la riforma fiscale, contiene disposizioni in materia di concordato preventivo biennale, al quale potranno accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato. Di seguito i contenuti principali.

ACCESSO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE	• Si stabilisce, in generale, che al concordato preventivo biennale (CPB) possono accedere i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, residenti nel territorio dello Stato. • Per l'applicazione del CPB, l'Agenzia delle Entrate formulerà una proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa, o dall'esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta rilevante ai fini dell'Irap. • Il decreto disciplina anche le procedure informatiche a supporto del concordato preventivo e stabilisce che il contribuente può aderire alla proposta di concordato entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.
CONTRIBUENTI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE	• Potranno accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, sono in possesso di determinati requisiti (quali l'aver ottenuto un **punteggio di affidabilità fiscale pari almeno a 8 sulla base dei dati dichiarati; non avere debiti tributari ovvero, avere estinto quelli che tra essi sono d'importo complessivamente pari o superiori a € 5.000,00**). • Si individuano per tali contribuenti le ipotesi che non consentono l'accesso al concordato (come la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei 3 periodi d'imposta precedenti; la condanna per uno dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, falso in bilancio riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta antecedenti). • Nei periodi d'imposta oggetto di concordato i contribuenti sono comunque tenuti agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. • Decorso il biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti, l'Agenzia delle Entrate formula una nuova proposta di concordato biennale relativa al biennio successivo, a cui il contribuente può aderire. L'adesione non produce effetti ai fini dell'Iva, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.
CONTRIBUENTI FORFETTARI	• Potranno aderire al CPB anche gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfettario. • Anche per tali contribuenti, si prevede che l'accettazione della proposta dell'Agenzia delle Entrate per la definizione biennale del reddito costituisca l'obbligo di dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi d'imposta interessati, nei quali i contribuenti saranno inoltre tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfettario.
REQUISITI, RINNOVO E DECADENZA	• Si disciplinano le modalità di individuazione del reddito ai fini del concordato e si disciplina l'ipotesi di rinnovo, cessazione e decadenza dal concordato (come per il concordato per gli ISA).
ACCERTAMENTI	• Per i periodi d'imposta oggetto del concordato gli accertamenti non potranno essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione Finanziaria ricorrano le cause di decadenza dal concordato. • L'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza programmano l'impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l'attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono concordato preventivo biennale o ne decadono. • I soggetti che adottato il regime concordatario potranno godere di termini maggiori per effettuare i versamenti relativi all'acconto e al saldo in scadenza al 30.06.

Nuovo accertamento tributario nella riforma fiscale

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 3.11.2023, in esame preliminare, un decreto legislativo che introdurrà disposizioni in materia di accertamento tributario. Il decreto, in attuazione della delega per la riforma fiscale, contiene disposizioni in materia di accertamento tributario, in particolare al fine di una migliore partecipazione del contribuente al procedimento accertativo e per rafforzare forme di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere. Di seguito i contenuti principali.

CONTRADDITTORIO PREVENTIVO	• Si introducono disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e alla partecipazione del contribuente al procedimento accertativo: - si prevede, in coordinamento con le modifiche apportate allo Statuto del contribuente, che lo schema di provvedimento che dovrà essere comunicato al contribuente ai fini del contraddittorio preventivo con l'amministrazione debba contenere anche l'invito alla definizione del "procedimento con adesione"; - si abroga la disciplina dell'invito obbligatorio, che impone all'amministrazione finanziaria, prima di emettere un avviso di accertamento, di notificare l'invito a comparire al contribuente per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento; - si introduce la disciplina dell'adesione ai verbali di constatazione, stabilendo che il contribuente possa prestare adesione anche ai verbali di constatazione e disciplinando il procedimento istruttorio.
ATTI DI RECUPERO	• Si introduce la disciplina generale degli **atti di recupero** finalizzati al recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, utilizzati indebitamente in compensazione; a tal fine si descrive un unico procedimento accertativo, indipendente dalla natura del credito indebitamente utilizzato in compensazione, che prevede tra l'altro la possibilità di definire in via agevolata le sanzioni e un unico periodo di decadenza, di 8 anni dall'utilizzo del credito, del potere di notifica dell'atto. • In assenza di specifiche disposizioni, le previsioni introdotte si applicano anche per il recupero di tasse, imposte e importi non versati, compresi quelli relativi a contributi e agevolazioni fiscali indebitamente percepiti o fruiti o a cessioni di crediti di imposta in mancanza dei requisiti.
INVIO DEGLI ATTI TRAMITE PEC	• Tutti gli atti, i provvedimenti, gli avvisi e le comunicazioni, compresi quelli che per legge devono essere notificati, potranno essere inviati tramite posta elettronica certificata. • La nuova disciplina relativa al domicilio digitale si estende alle cartelle di pagamento e agli atti e alle comunicazioni dell'agente della riscossione.
ANALISI DEL RISCHIO	• Si introducono disposizioni finalizzate alla razionalizzazione e al riordino delle disposizioni normative in materia di attività di analisi del rischio finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell'evasione fiscale, della frode fiscale e dell'abuso del diritto in materia tributaria, nonché a stimolare l'adempimento spontaneo dei contribuenti.
COOPERAZIONE CON AMMINISTRAZIONI ESTERE	• In tema di cooperazione tra le amministrazioni nazionali ed estere, si introducono lo scambio di informazioni su richiesta, con Paesi dell'Unione Europea e altri Stati con i quali ci siano specifici accordi, e la disciplina degli strumenti di cooperazione amministrativa avanzata, volti a minimizzare gli impatti dei controlli di amministrazioni estere nei confronti dei contribuenti e delle loro attività economiche, anche attraverso una nuova disciplina dei controlli simultanei e delle verifiche congiunte.
CONTRASTO ALL'EVASIONE IVA	• Si rafforzano la prevenzione e il contrasto dei fenomeni evasivi e fraudolenti in ambito Iva. In particolare, i soggetti non residenti nel territorio dell'Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo, che adempiono gli obblighi derivanti dall'applicazione delle norme in materia di Iva tramite un rappresentante fiscale, potranno effettuare operazioni intra-comunitarie solo previo rilascio di idonea garanzia. • Inoltre, il rappresentante fiscale dovrà essere in possesso di determinati requisiti soggettivi di onorabilità (quali non aver riportato condanne, anche non definitive, per reati finanziari e non aver concluso accordi di applicazione della pena su richiesta delle parti in relazione agli stessi); in caso di nomina di una persona giuridica, i requisiti di cui sopra devono essere posseduti dal legale rappresentante dell'ente che si intende nominare rappresentante fiscale.

Riforma del contenzioso e adempimento collaborativo

- Il Consiglio dei Ministri, il 16.11.2023, ha approvato, in esame preliminare, due decreti legislativi di attuazione della delega al Governo per la riforma fiscale in tema di contenzioso tributario e di adempimento collaborativo. Di seguito le principali previsioni dei provvedimenti.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO	• Il decreto dà attuazione ai principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario e, in particolare, opera: - il coordinamento tra gli istituti a finalità deflativa operanti nella fase antecedente la costituzione in giudizio; - l'ampliamento e il potenziamento dell'informatizzazione della giustizia tributaria tramite la semplificazione della normativa processuale funzionale alla completa digitalizzazione del processo tributario, l'obbligo dell'utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali, la disciplina delle conseguenze processuali derivanti dalla violazione degli obblighi di utilizzo delle modalità telematiche, la previsione che la discussione da remoto possa essere chiesta anche da una sola delle parti costituite nel processo, con istanza da notificare alle altre parti, fermo restando il diritto di queste ultime di partecipare in presenza; - il rafforzamento del divieto di produrre nuovi documenti nei gradi processuali successivi al primo; - la previsione della pubblicazione e della successiva comunicazione alle parti del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali entro termini ristretti; - l'accelerazione dello svolgimento della fase cautelare anche nei gradi di giudizio successivi al primo; - le previsioni sull'impugnabilità dell'ordinanza che accoglie o respinge l'istanza di sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTO COLLABORATIVO	• In attuazione della delega, il decreto introduce misure volte a potenziare il regime dell'adempimento collaborativo attraverso: - l'accelerazione del processo di progressiva riduzione della soglia di accesso all'applicazione dell'istituto; - l'apertura del regime anche a società, di per sé prive dei requisiti di ammissibilità, ma appartenenti a un gruppo di imprese, nel caso in cui almeno un soggetto del gruppo possegga i requisiti di ammissibilità e il gruppo abbia adottato un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del gruppo; - la certificazione, da parte di professionisti qualificati, dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in ordine alla loro conformità ai principi contabili; - la gestione, nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo, anche di questioni riferibili a periodi d'imposta antecedenti all'ammissione al regime; - nuove e più penetranti forme di contraddittorio in favore dei contribuenti aderenti al regime dell'adempimento collaborativo; - procedure semplificate di regolarizzazione della posizione del contribuente che aderisca a indicazioni dell'Agenzia delle Entrate che richiedano di effettuare ravvedimenti operosi; - l'emanazione di un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell'amministrazione finanziaria e dei contribuenti; - la previsione di un periodo transitorio di osservazione che preceda l'esclusione del contribuente dal regime dell'adempimento collaborativo, in caso di violazioni fiscali non gravi; - il potenziamento degli effetti premiali connessi all'adesione al regime dell'adempimento collaborativo prevedendo, al ricorrere di specifici presupposti: ➢ esclusione o riduzione delle sanzioni amministrative tributarie; ➢ esclusione della punibilità del delitto di dichiarazione infedele; ➢ riduzione dei termini di decadenza per l'attività di accertamento. • Inoltre, il testo interviene in materia sanzionatoria prevedendo che la volontaria adozione di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale da parte di imprese che non posseggano i requisiti per aderire al regime dell'adempimento collaborativo comporti, al ricorrere di specifiche condizioni, la riduzione delle sanzioni amministrative in materia tributaria e, eventualmente, la non punibilità del reato di dichiarazione infedele.

Trattamento fiscale omaggi natalizi

In occasione delle festività natalizie si ripropone il trattamento fiscale relativo agli omaggi. In particolare, per i beni non costituenti oggetto dell'attività propria non è possibile detrarre l'Iva sugli acquisti, salvo che il loro costo unitario non sia superiore a € 50,00, poiché qualificati spese di rappresentanza. L'art. 19-bis 1, lett. f) D.P.R. 633/1972 prevede l'indetraibilità dell'Iva assolta sugli acquisti di alimenti e bevande, salvo che i medesimi siano effettuati nell'ambito dell'attività propria dell'impresa, ovvero di somministrazioni in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati in locali dell'impresa. Tale disposizione limitativa non si applica per gli acquisti di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a € 50,00, destinati a essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare, invece, la disposizione di cui alla lett. h) del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza, che prevede la detraibilità dell'imposta.

Beni non rientranti nell'attività propria

Cedenti	Destinatario dell'omaggio		Iva		Deducibilità del costo	
			Acquisto	Cessione	Irpef/Ires	Irap
Imprese	Clienti e/o fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa da Iva	Intero importo nel limite di € 50,00 Spese per omaggi Interamente deducibili	• Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio • Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile		Deducibile nel periodo di sostenimento se rispondente ai criteri di inerenza (costo superiore a € 50,00) Spese di rappresentanza	
	Dipendenti	---	Iva indetraibile		Intero importo nell'esercizio Spesa per prestazioni di lavoro	Indeducibilità[2-4]
Lavoratori autonomi	Clienti e/o Fornitori	Costo unitario non superiore a € 50,00	Iva detraibile (anche alimenti e bevande)	Operazione esclusa da Iva[3]	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta Spese di rappresentanza	1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta[1]
		Costo unitario superiore a € 50,00	Iva indetraibile	Operazione esclusa da Iva		
	Dipendenti	---			Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità[4]

Note

1. I costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi, esclusi i costi per il personale e gli interessi passivi.
2. Indipendentemente dalla contabilizzazione in voci diverse dalla B.9 del conto economico.
3. L'art. 2, c. 1, n. 4, 1ª parte D.P.R. 633/1972, relativa alle cessioni "senza corrispettivo" (omaggi), non si applica agli esercenti arti e professioni, in quanto fa riferimento ai beni oggetto "dell'attività propria dell'impresa"; conseguentemente non può che riferirsi esclusivamente ai soggetti di cui all'art. 4 D.P.R. 633/1972, ovvero soggetti che esercitano attività d'impresa e non anche con riferimento agli artisti e professionisti soggetti passivi Iva. La circolare 30.04.1980, n. 20, prot. n. 270516, ha chiarito che "le cessioni gratuite di beni poste in essere da artisti e professionisti sono invece da considerare fuori del campo di applicazione del tributo, non esistendo disposizioni – analogamente a quanto previsto per le cessioni gratuite effettuate nell'esercizio di impresa – che ne prevedono l'imponibilità".
4. I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell'applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.

Beni rientranti nell'attività propria

Destinatario dell'omaggio	Iva		Deducibilità del costo	
	Acquisto	Cessione	Irpef/Ires	Irap
Clienti/ Fornitori	Iva detraibile[1]	Operazione imponibile Iva Obbligo di fattura, autofattura o registro degli omaggi	Intero importo nell'esercizio Spese per omaggi interamente deducibili[2]	• Deducibilità per soggetti con metodo di bilancio • Indeducibilità per soggetti con metodo fiscale
Dipendenti			Intero importo nell'esercizio Spese per prestazioni di lavoro	Indeducibilità[3]

Note

1. **Detraibile se la spesa non è classificata spesa di rappresentanza**. Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di costo unitario inferiore a € 50,00. Rimane la facoltà di non detrarre l'Iva sull'acquisto per non dover assoggettare a Iva la cessione gratuita.
2. Non costituiscono spese di rappresentanza le cessioni di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa. Tuttavia, parte della dottrina ritiene prudenzialmente possibile che le spese siano qualificate **spese di rappresentanza**; in tal caso, per i beni di costo unitario superiore a € 50,00, è applicabile il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza dal D.M. 19.11.2008 (aumentati dal 1.01.2016); rimangono deducibili per intero nell'esercizio se di valore unitario inferiore a € 50,00.
3. I costi del personale non concorrono alla formazione della base imponibile Irap. Tuttavia, tali costi potrebbero risultare di fatto deducibili per effetto dell'applicazione della deduzione per il costo residuo del personale ex art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997.

Omaggio di beni all'estero

***Le cessioni "senza corrispettivo" (o gratuite) di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell'attività propria dell'impresa sono imponibili ai fini Iva**, con diritto alla detrazione Iva senza limitazioni (sempre che non vi siano limitazioni al diritto della detrazione Iva proprie della società, ad es. pro-rata di detrazione).*
*Le cessioni gratuite di beni che rientrano nell'attività propria dell'impresa comportano l'emissione del **documento di trasporto** al fine di superare le presunzioni di cessione (e di acquisto per il destinatario degli stessi) di cui al D.P.R. 441/1997 così come precisato dalla **C.M. 23.07.1998, n. 193**. Operativamente la società che produce ovvero commercializza il bene ceduto gratuitamente potrà procedere nei confronti del cliente:*

- *con la rivalsa dell'Iva (applicando l'Iva in fattura che sarà pagata dal cliente e versata all'erario, fermo restando il diritto alla detrazione dell'Iva in capo al cliente) ovvero*
- *senza procedere a rivalsa dell'Iva.*

Si riportano le regole amministrative/fiscali da seguire.

Aspetti Iva degli omaggi con soggetti di Paesi UE	
Tipologia di operazione	**Regime Iva**
Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	• Anche nel caso in cui il cessionario sia un soggetto passivo Iva "stabilito" in altro Paese della UE non si è in presenza di una cessione intracomunitaria di beni di cui all'art. 41 D.L. 331/1993, poiché manca l'onerosità della cessione. • Ne consegue che la cessione a titolo gratuito è imponibile ai fini Iva (così come chiarito dalla C.M. n. 13/1994, torna applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia).
Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	Cessione esclusa da Iva (così come chiarito dalla **C.M. n. 13/1994**, torna applicabile la medesima disciplina prevista per le cessioni in Italia).
Omaggi ricevuti da altro Paese della UE	• L'operazione è soggetta a Iva nel Paese UE di provenienza. L'operatore italiano non effettua un acquisto intracomunitario. • L'eventuale fattura non deve essere integrata, né deve essere emessa autofattura. Occorre in ogni caso vincere la presunzione di acquisto "in nero" e sembra ragionevole ritenere che la documentazione estera valga ai fini della prova contraria.

Aspetti Iva degli omaggi con soggetti extra-UE	
Tipologia di operazione	**Regime Iva**
Cessioni di beni prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	• Cessioni non imponibili Iva ai sensi dell'art. 8, c. 1, lett. a) e b) D.P.R. 633/1972. • Obbligo da parte del cedente di porre in essere tutti i connessi adempimenti contabili e di documentazione dell'uscita dei beni dal territorio doganale dell'Unione Europea. • Essendo cessioni senza corrispettivo non rilevano ai fini del plafond per l'esportatore abituale.
Cessioni di beni non prodotti o commercializzati abitualmente dall'impresa cedente	• Cessioni fuori campo Iva ai sensi dell'art. 2, c. 2, n. 4 D.P.R. 633/1972. • Necessità di redigere apposito documento comprovante l'operazione stessa (es.: fattura pro forma).
Omaggi ricevuti da Paese extra-UE	• All'atto dell'introduzione sarà emessa la bolletta doganale anche in relazione ai beni non oggetto dell'attività, da trattare come qualsiasi altra importazione, salvo il pagamento del corrispettivo. • Ai fini dell'evasione di dazi e Iva, la Dogana assume, quale imponibile, un valore di mercato dei beni, concetto simile al valore normale di cui all'art. 14 D.P.R. 633/1972. • Necessario conservare i documenti doganali esteri per vincere la presunzione di acquisto "in nero".

Adempimenti relativi a acquisti/omaggi territorialmente rilevanti			
Tipologia di operazione	**Cedente/ prestatore**	**Cessionario/ committente**	**Adempimento in capo al cessionario/committente nazionale**
Acquisti di beni (ovvero omaggi) territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia	Soggetto passivo UE non "stabilito" ai fini Iva in Italia	Soggetto passivo Iva italiano	**Reverse charge** • Con riferimento agli omaggi: - se i beni omaggiati sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero il cessionario italiano dovrà effettuare il reverse charge soggetto a Iva con diritto alla detrazione dell'Iva; - se i beni omaggiati non sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero il cessionario italiano non dovrà effettuare reverse charge (operazione fuori campo Iva in Italia).
	Soggetto passivo extra-UE non "stabilito" ai fini Iva in Italia	Soggetto passivo Iva italiano	**Autofattura** • Con riferimento agli omaggi: - se i beni omaggiati sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero il cessionario italiano dovrà emettere autofattura soggetta ad Iva con diritto alla detrazione dell'Iva; - se i beni omaggiati non sono prodotti ovvero commercializzati da parte del cedente estero il cessionario italiano non dovrà emettere autofattura (operazione fuori campo Iva in Italia).

- Nel caso sopra evidenziato, con riferimento agli acquisti di beni territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia, non si è in presenza di operazioni intracomunitarie.
- Ne consegue che non si dovrà procedere alla presentazione degli elenchi Intrastat beni, poiché si tratta di operazioni nazionali (quindi, interne), fermo restando l'obbligo di presentazione dell'"esterometro" qualora il reverse charge/autofattura non siano gestiti elettronicamente ma in formato analogico.

Saldo Imu 2023

Entro il 16.12.2023 deve essere versata la 2ª rata dell'Imu dovuta per l'anno 2023. Si riepilogano gli elementi essenziali per il calcolo.

Determinazione dell'Imu	=	Base imponibile x aliquota (tenendo conto dell'eventuale detrazione)	x	Mesi di possesso (per almeno 15 giorni)	x	Percentuale di possesso

VERSAMENTO	**Modalità**	Persone fisiche	• Mediante **Modello F24**[2] [cartaceo[1] o telematico] *ovvero* • Tramite apposito bollettino postale (cartaceo o telematico con Poste Spa) con numero di c/c 1008857615.
		Soggetti titolari di partita Iva	Esclusivamente mediante **modello F24** con modalità telematiche.
	Compensazione		È possibile liquidare l'imposta comunale sugli immobili in sede di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e compensare quanto dovuto con i crediti a disposizione.
	Importo		• Gli enti locali stabiliscono, per ciascun tributo di propria competenza, gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. • In caso di inottemperanza, **l'importo minimo è pari a € 12,00**, con riferimento all'imposta complessivamente dovuta.
			Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'unità di euro.
EFFICACIA DELIBERE IMU			Le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito. • La pubblicazione nel sito deve avvenire **entro il 28.10**. • In caso di mancata pubblicazione entro detto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Adempimento	Scadenza	Caratteristiche[3]	Modalità di versamento	Profili sanzionatori
Versamento 1ª rata Imu 2023	16.06.2023	La 1ª rata deve essere pagata applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dai singoli Comuni nei 12 mesi dell'anno precedente. • Qualora il Comune abbia già deliberato le aliquote Imu per il 2023 il contribuente potrà (non vi è obbligo è una facoltà) far riferimento alle delibere relative al 2023 anche per il pagamento della 1ª rata 2023. • È possibile effettuare il versamento per tutto l'anno (1ª e 2ª rata 2023) in un'unica soluzione entro il 16.06.2023, tenendo presente comunque che il Comune potrà intervenire sulle proprie delibere 2023 fino al 14.10.2023 in modo che il Ministero dell'Economia possa provvedere alla loro pubblicazione nel proprio sito internet di cui al D. Lgs. n. 360/1998, entro il termine del 28.10.2023.	Il versamento è effettuato utilizzando esclusivamente il modello F24 ovvero il bollettino di conto corrente postale, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al D. Lgs. 7.03.2005, n. 82 (piattaforma PagoPA), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.	In caso di omesso o errato versamento dell'Imu si applica la **sanzione pari al 30%** dell'imposta, con possibilità, da parte del contribuente, di usufruire dell'istituto del ravvedimento operoso.
Versamento 2ª rata Imu 2023	**16.12.2023**	La 2ª rata 2023 (a saldo della 1ª) deve essere pagata prendendo a riferimento le aliquote nonché detrazioni approvate dai singoli Comuni per l'anno 2023, a condizione che le delibere di approvazione delle aliquote e detrazioni dei Comuni siano inviate al MEF, per il tramite dell'apposito "portale del federalismo fiscale" entro il 28.10.2023.		

Note

1. La presentazione del modello cartaceo è possibile solo in assenza di compensazioni.
2. Anche mediante modello F24 Semplificato per i contribuenti non titolari di partita Iva.
3. In merito agli enti non commerciali, il versamento deve essere effettuato in 3 rate:
   - di cui le prime 2, di importo pari ciascuna al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16.06 e del 16.12 dell'anno di riferimento;
   - l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16.06 dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento,

   con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso Comune nei confronti del quale è scaturito il credito.

Whistleblowing

- *In attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".*
- *Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono efficaci dal 15 luglio 2023 per le aziende con un numero di dipendenti pari o superiori a 250.*
- *Solo per i soggetti del settore privato che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una media di lavoratori subordinati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato, **da 50 fino a 249, l'obbligo di istituire un canale interno di segnalazione decorre dal 17.12. 2023**.*
- *Fino a tale data, i suddetti soggetti privati che, a prescindere dal numero dei dipendenti hanno adottato il modello 231 o intendono adottarlo continuano a gestire i canali interni di segnalazione secondo quanto previsto dal d.lgs. 231/2001.*

OGGETTO DELLA NORMA	• La recente normativa nazionale in materia di whistleblowing, prevista dal decreto legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, abrogando completamente la precedente disciplina, racchiude in un unico testo un sistema di regole destinate al settore pubblico e al settore privato. • Le nuove regole sono indirizzate a proteggere i soggetti che segnalano le condotte illecite di cui sono venuti a conoscenza in ambito lavorativo e hanno l'obiettivo di incentivare le segnalazioni al fine di tutelare l'interesse pubblico e l'integrità dell'ente. • La nuova disciplina, tra obblighi e tutele, prevede l'istituzione e la regolamentazione di apposite procedure di segnalazione (canali interni, esterni e divulgazione pubblica), garantendo la riservatezza e stabilendo uno specifico regime applicabile in caso di ritorsioni.
ENTI DEL SETTORE PRIVATO DESTINATARI DELLA NORMATIVA WHISTLEBLOWING	La protezione dei segnalanti operanti nel settore privato, prevista dal D.lgs. n. 24/2023, impone l'obbligo di predisporre canali di segnalazione a carico di quegli enti del medesimo settore che soddisfano almeno una delle seguenti condizioni: • hanno impiegato, nell'ultimo anno, la media di **almeno cinquanta lavoratori subordinati**, con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato; • si occupano di alcuni **specifici settori (servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio o del finanziamento del terrorismo, sicurezza dei trasporti e tutela dell'ambiente**), anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato; • **adottano i modelli di organizzazione e gestione di cui al decreto legislativo 231/2001**, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di almeno cinquanta lavoratori subordinati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato.
COSA SI PUÒ SEGNALARE	**Comportamenti, atti od omissioni che comportano violazioni normative nazionali o della Unione europea** che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, **di cui si sia venuti a conoscenza in un contesto lavorativo** e che consistono in: • **illeciti amministrativi, contabili, civili o penali**; • condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti; • illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; **sicurezza e conformità dei prodotti**; **sicurezza dei trasporti**; **tutela dell'ambiente**; radioprotezione e sicurezza nucleare; **sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali**; salute pubblica; **protezione dei consumatori**; **tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi**; **reati informatici**; **reati tributari**; **reati societari**; **salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.** • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; • atti od omissioni riguardanti il mercato interno; • atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

CHI PUÒ EFFETTUARE SEGNALAZIONI (Linee guida ANAC e Confindustria)	• **Chiunque** sia venuto a conoscenza **nel contesto lavorativo** pubblico o privato di informazioni, compresi i fondati sospetti, su violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che, sulla base di elementi concreti, potrebbero esserlo), nonché su condotte volte ad occultarle (es. occultamento o distruzione di prove). • Rispetto all'accezione da attribuire al "contesto lavorativo", secondo il Decreto e LG ANAC, occorre fare riferimento a un perimetro di applicazione ampio e non limitato a chi abbia un rapporto di lavoro "in senso stretto" con l'organizzazione del settore pubblico o privato. • Occorre, infatti, considerare che **le segnalazioni possono essere effettuate anche da coloro che hanno instaurato** con i soggetti pubblici e privati **altri tipi di rapporti giuridici diversi da quelli di lavoro in senso stretto**. • Soggetti legittimati a presentare la segnalazione, pertanto, possono essere: **lavoratori dipendenti e autonomi, liberi professionisti e consulenti, lavoratori e collaboratori che svolgono la propria attività presso soggetti pubblici o privati che forniscono beni o servizi, i volontari, i tirocinanti, gli azionisti, e le persone con funzione di direzione, amministrazione e controllo.** • La disciplina si applica anche nel caso di segnalazioni che intervengano nell'ambito di un **rapporto di lavoro poi terminato**, se le informazioni sono state acquisite durante il suo svolgimento, nonché qualora il **rapporto non sia ancora iniziato** e le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali.

CANALI DI SEGNALAZIONE	**Interno**	• nell'ambito del contesto lavorativo
	Esterno	• Autorità Nazionale Anticorruzione
	Divulgazione pubblica	• tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone
	Denuncia	• all'Autorità giudiziaria o contabile.

CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE (Linee guida ANAC e Confindustria)	• Ai sensi dell'art. 4 del Decreto, gli enti pubblici e **privati**, rientranti nel perimetro di applicazione della disciplina sul whistleblowing, **sono obbligati ad attivare un canale di segnalazione interno adeguato**, che presenti i requisiti richiesti dalla normativa. Inoltre, con la modifica all'articolo 6, comma 2-bis del Decreto 231, il Decreto whistleblowing impone agli enti che adottano il Modello Organizzativo 231 di prevedere all'interno dello stesso, canali di segnalazione interna conformi alle prescrizioni del Decreto, nonché il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare.	
	Riservatezza	I canali di segnalazione interna, per essere ritenuti adeguati, devono essere idonei ad assicurare la **riservatezza dell'identità del segnalante e delle persone coinvolte** (segnalato, facilitatore, eventuali altri terzi), del contenuto della segnalazione e documentazione relativa. Il concetto di riservatezza dell'identità del segnalante deve essere ben distinto dall'anonimato. Le segnalazioni anonime non sono considerate whistleblowing.
	Strumenti	Circa gli strumenti concreti attraverso cui attivare il canale di segnalazione interno, l'articolo 4 del Decreto prevede che le segnalazioni possono essere effettuate secondo diverse modalità: • in forma **scritta**: analogica o con modalità informatiche; • in forma **orale**, attraverso linee telefoniche dedicate o sistemi di messaggistica vocale e, su richiesta del segnalante, attraverso **un incontro diretto** con il gestore della segnalazione, che deve essere fissato entro un tempo ragionevole. • **la scelta della modalità** attraverso la quale effettuare la segnalazione tra quella scritta od orale, **riguarda il segnalante**.
	Obbligo per l'Impresa	• Per l'impresa **è obbligatorio** predisporre **sia il canale scritto** - analogico e/o informatico - **che quello orale**, dovendo mettere entrambi a disposizione del segnalante. • L'alternatività riguarda solo la forma scritta: **l'impresa potrà decidere se utilizzare lo strumento della piattaforma on-line** oppure optare per la **posta cartacea** (ad esempio, il ricorso a lettere raccomandate). • Con riferimento allo strumento informatico, le Linee Guida ANAC, in linea con il parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali, escludono che **la posta elettronica ordinarie e la PEC siano strumenti adeguati** a garantire la riservatezza. Pertanto, l'unico strumento informatico adeguato è da individuarsi nella piattaforma on-line.

ISTITUZIONE DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE	I soggetti cui si applica il Decreto, **sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali**, hanno l'onere di definire in un apposito atto organizzativo le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione, predisponendo e attivando al proprio interno appositi canali di segnalazione. Tale atto organizzativo deve essere adottato con delibera di competenza dell'organo amministrativo. La norma non stabilisce in dettaglio il contenuto della procedura adottata con l'atto organizzativo, ma si ritiene opportuno che contenga i seguenti elementi: • i soggetti legittimati a presentare le segnalazioni, come sopra riportati; • i soggetti che godono delle misure di protezione previste dal Decreto; • l'ambito oggettivo delle segnalazioni ammesse e di quelle estranee all'ambito applicativo della disciplina whistleblowing; • i presupposti per procedere alla segnalazione interna e le relative condizioni di ammissibilità; • il soggetto, interno o esterno, al quale è affidata la gestione delle segnalazioni, i relativi poteri e gli obblighi, nonché l'eventuale budget a disposizione per attività di valutazione e gestione delle segnalazioni, con evidenza della sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma; • le modalità per l'eventuale coinvolgimento da parte del gestore di altri soggetti, interni all'ente o esterni, di cui risulti necessario avvalersi per la gestione della segnalazione; • le modalità concrete scelte dall'impresa per l'utilizzo del canale di segnalazione interno (posta cartacea/piattaforma on line, numero telefonico/sistema messaggistica vocale); • la procedura che il soggetto gestore deve seguire per la gestione delle segnalazioni interne; • la procedura da seguire nel caso in cui una persona diversa da quella alla quale è affidata la gestione delle segnalazioni riceva una segnalazione identificabile come whistleblowing; • la politica adottata per le ipotesi di segnalazioni anonime o inammissibili; • le modalità e i termini di conservazione dei dati appropriati e proporzionati ai fini della procedura di whistleblowing; • i necessari adeguamenti prescritti per il trattamento dei dati personali; • i presupposti per ricorrere alla segnalazione esterna; • le modalità attraverso cui verranno comunicate ai soggetti potenzialmente interessati le informazioni sull'utilizzo del canale interno e di quello esterno, nonché la previsione circa l'attività di formazione sulla disciplina e la procedura stessa. Inoltre, risulta utile disciplinare nella procedura adottata con l'atto organizzativo anche le eventuali ipotesi di conflitto di interessi, ovvero quelle fattispecie in cui il gestore della segnalazione coincida con il segnalante, con il segnalato o sia comunque una persona coinvolta o interessata dalla segnalazione (tale conflitto può, ad. es, sussistere anche rispetto al soggetto esterno, nel caso in cui la gestione della piattaforma sia esternalizzata).
SCELTA DEL CANALE DI SEGNALAZIONE ESTERNO	I **segnalanti possono utilizzare il canale esterno** (ANAC) quando: • non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge; • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito; • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione; • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; **I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica** quando: • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni; • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa. • palese per il pubblico interesse;

CONDIZIONI PER LA SEGNALAZIONE	**Ragionevolezza** • Al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, la persona segnalante o denunciante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa. **Modalità** • La segnalazione o divulgazione pubblica deve essere effettuata utilizzando i canali previsti (interno, esterno e divulgazione pubblica) secondo i criteri indicati.
PROTEZIONE DELLA RISERVATEZZA DEI SEGNALANTI	• L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni; • La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante; • La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato; • La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	• Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dai soggetti del settore pubblico e privato, nonché da ANAC, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. • Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.
RITORSIONE	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato.
COMPETENZA AD ACCERTARE LA RITORSIONE	• La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete ad Anac che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro. • La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.
PROVA DELLA RITORSIONE	• ANAC deve accertare che il comportamento (atto o omissione) ritenuto ritorsivo sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione. • Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritenuto ritorsivo, spetta al datore di lavoro l'onere di provare che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione. • Trattandosi di una presunzione di responsabilità, è necessario che le prove in senso contrario emergano nel contraddittorio davanti ad ANAC. A tal fine è fondamentale che il presunto responsabile fornisca tutti gli elementi da cui dedurre l'assenza della natura ritorsiva della misura adottata nei confronti del segnalante.
PROTEZIONE DA RITORSIONI ESTESA AD ALTRI SOGGETTI	• al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo); • alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; • ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente; • agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

ESEMPI DI COMPORTAMENTI RITORSIVI	• il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; • la retrocessione di grado o la mancata promozione; • il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; • la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; • le note di merito negative o le referenze negative; • l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; • la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; • la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; • la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; • il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; • i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; • l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; • la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; • l'annullamento di una licenza o di un permesso; • la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
OBBLIGHI FORMATIVI	La formazione del personale che gestisce il canale di segnalazione è di fondamentale importanza per assicurare che le segnalazioni ricevute siano trattate in maniera adeguata e in conformità alle disposizioni applicabili. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si rappresentano di seguito alcune tematiche rispetto alle quali il personale dovrebbe essere adeguatamente formato: • **aspetti normativi**, con specifico focus in merito agli adempimenti che devono essere svolti dal personale cui è affidata la gestione del canale di segnalazione; • **procedure e presupposti**; • **principi generali di comportamento**: - confidenzialità e riservatezza; - etica ed integrità; - ascolto attivo, competenze comunicative e collaborazione.
OBBLIGHI INFORMATIVI	Il Decreto prevede che vengano messe a disposizione della persona segnalante informazioni chiare circa il canale, le procedure e i presupposti per effettuare le segnalazioni, interne o esterne. A tal fine, deve essere garantita un'adeguata informativa in ordine all'utilizzo del canale interno e di quello esterno gestito da ANAC, con particolare riguardo ai presupposti per effettuare le segnalazioni attraverso tali canali, ai soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni interne, nonché alle procedure adottate, a tal fine, dall'ente. In particolare, tali informazioni devono essere esposte, ad esempio, nei luoghi di lavoro in un punto visibile, accessibile a tutte le persone (ivi comprese quelle che, pur non essendo presente fisicamente nei luoghi di lavoro, sono legittimate a effettuare segnalazioni di whistleblowing) nonché in una sezione apposita del sito web istituzionale dell'ente e, laddove implementata, della piattaforma informatica. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si raccomanda di fornire tramite gli strumenti anzidetti le seguenti informazioni: • soggetti legittimati a effettuare le segnalazioni; • soggetti che godono delle misure di protezione riconosciute dal Decreto; • violazioni che possono essere segnalate; • presupposti per effettuare la segnalazione interna o esterna; • indicazioni sul canale di segnalazione implementato dall'impresa, nonché quello esterno gestito da ANAC; • procedure che la persona segnalante deve seguire per effettuare in maniera corretta una segnalazione; • soggetti competenti cui è affidata la gestione delle segnalazioni interne; • attività che, una volta correttamente effettuata la segnalazione, devono essere svolte dal soggetto che ha ricevuto e che gestisce la segnalazione; • tutele riconosciute al segnalante e agli altri soggetti che godono di protezione; • condizioni al verificarsi delle quali è esclusa la responsabilità del segnalante (anche in sede penale, civile o amministrativa); • sistema sanzionatorio adottato dalla Impresa e da ANAC in caso di violazione delle disposizioni del Decreto.

SANZIONI	• Nel dettaglio, le sanzioni amministrative pecuniarie sono le seguenti: • a) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia commesso ritorsioni; • b) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia ostacolato la segnalazione o abbia tentato di ostacolarla; • c) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che la persona fisica individuata come responsabile abbia violato l'obbligo di riservatezza. • d) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato; • e) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme a quanto previsto dal decreto; in tal caso responsabile è considerato l'organo di indirizzo sia negli enti del settore pubblico che in quello privato; • f) da 10.000 a 50.000 euro quando accerta che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute; in tal caso responsabile è considerato il gestore delle segnalazioni; • g) da 500 a 2.500 euro, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile della persona segnalante per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave, salvo che la medesima sia stata già condannata, anche in primo grado, per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria.

Verifica annuale obbligo contabilità di magazzino

*La tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino è obbligatoria qualora il contribuente superi determinati valori dei ricavi e delle rimanenze. Tuttavia, non è più necessario stampare il registro tenuto con sistemi elettronici, a condizione che lo stesso sia aggiornato e che sia possibile stamparlo in sede di accesso, ispezione o verifica degli organi di controllo e in loro presenza. In particolare, se i **ricavi** e le **rimanenze** sono superiori, rispettivamente, a **€ 5.164.000,00** e **€ 1.100.000,00**, e tali limiti sono stati superati contemporaneamente per **2 esercizi consecutivi**, è obbligatorio istituire la contabilità di magazzino. Le scritture devono essere tenute a partire dal 2° periodo d'imposta successivo a quello nel quale, per la 2ª volta, entrambi i limiti sono stati superati. L'omessa tenuta o la mancata esibizione della contabilità di magazzino consente l'applicazione dell'accertamento induttivo. L'obbligo di tenuta della contabilità di magazzino cessa dal 1° periodo d'imposta successivo a quello in cui, per la 2ª volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è inferiore ai limiti previsti.*

Oggetto	Ammontare	Elementi compresi	Elementi esclusi
Ricavi	Superiori a **€ 5.164.000,00**[1] • **Ragguagliati ad anno**: - in caso di inizio attività; - se il periodo d'imposta è diverso dall'anno solare. Per tutte le attività complessivamente esercitate, in caso di esercizio di **più attività.**	Corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali. Indennizzi assicurativi di beni-merce. Corrispettivi per cessione di titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie. Valore normale dei beni destinati al consumo personale, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'impresa. Contributi in denaro o valore normale di quelli in natura, spettanti in base a contratto. Contributi in conto esercizio spettanti a norma di legge.	Plusvalenze. Sopravvenienze attive (compresi i contributi in conto capitale). Dividendi e interessi attivi. Proventi immobiliari.
Rimanenze	Superiori a **€ 1.100.000,00**[1] **Non devono essere ragguagliate ad anno:** in caso di inizio attività; se il periodo d'imposta è diverso dall'anno solare. Per tutte le attività complessivamente esercitate, in caso di esercizio di **più attività**.	Beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa. Materie prime e sussidiarie. Semilavorati. Opere, forniture e servizi in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, di durata ultrannuale e non.	Titoli.
Condizioni	Per determinare l'obbligo di tenuta delle scritture contabili di magazzino tali condizioni devono verificarsi: **contemporaneamente;** **per 2 esercizi consecutivi.**		

Nota[1]	Limiti attualmente previsti dall'**art. 1 D.P.R. 9.12.1996, n. 695**, come modificato dall'art. 5, c. 14-quater D.L. 146/2021, in vigore dal 21.12.2021. Non essendo previsto alcunché in merito alla decorrenza della nuova disposizione si ritiene che, in aderenza ai chiarimenti forniti dalla C.M. 45/1997, per verificare se per il periodo di imposta in corso al 21.12.2021 sussiste l'obbligo di tenuta della contabilità ausiliaria di magazzino, occorrere verificare se, nei due periodi di riferimento precedenti (2018 e 2019) siano stati superati, o meno, i nuovi limiti. Il limite di **€ 5.164.000,00** per i ricavi deve essere determinato sull'intero ammontare dei ricavi delle attività esercitate.

Convalida annuale del numero meccanografico

Le imprese che operano con l'estero sono tenute a effettuare, entro un anno dalla data di iscrizione o entro il 31.12 di ogni anno, per gli anni successivi, la procedura di convalida del numero meccanografico.
Se l'azienda è in possesso di un codice meccanografico e si intende mantenere la posizione, il codice deve essere convalidato entro il 31.12.2023. Si precisa che ***non è obbligatorio essere in possesso del numero meccanografico*** *(la Banca d'Italia ha abolito, a decorrere dal 1.01.2008, la CVS delle operazioni correnti mercantili, e la conseguente segnalazione, mediante codice meccanografico, delle causali valutarie relative al regolamento di queste operazioni); quindi, tale convalida* ***è facoltativa****, nel senso che se l'impresa desidera mantenere in essere il suo numero meccanografico, poiché effettivamente è utilizzato, deve procedere alla convalida. Nel caso in cui l'azienda non desideri convalidare tale numero, in quanto non utilizzato, può decidere di cancellarlo.*
Se un'azienda decide di cancellare il numero meccanografico, poiché non utilizzato e ne avesse necessità in futuro, può richiederne uno nuovo. In ogni caso, ***se il numero meccanografico non è convalidato entro il 31.12.2023 sarà cancellato****. La procedura di convalida avviene generalmente attraverso la piattaforma "Telemaco".*

NUMERO MECCANOGRAFICO	È un codice alfanumerico assegnato alle imprese che operano abitualmente con l'estero.	
	È rilasciato dalla Camera di Commercio della Provincia, ove la società ha la sede legale, esclusivamente alle imprese attive, in regola con il pagamento del diritto annuale e abitualmente operanti con l'estero.	
SOGGETTI INTERESSATI	**Soggetti operanti abitualmente con l'estero**	Si considera abitualmente operante con l'estero il soggetto che dimostri il possesso di **almeno uno dei seguenti requisiti:** • esportatore abituale; • effettuazione diretta e/o indiretta di almeno una transazione commerciale nel corso dell'anno, in entrata o in uscita, di importo complessivo **non inferiore a € 12.500,00**; • permanenza stabile all'estero mediante una propria unità locale; • partecipazione alle quote societarie da parte di soggetti stranieri; • realizzazione di partnership con società estere; • costituzione di joint venture all'estero; • apporto di capitale in società estere; • investimenti diretti all'estero; • costituzione di società all'estero; • partecipazione a consorzio temporaneo di imprese in Paese estero; • adozione del franchising in Paesi esteri; • stipulazione di almeno un contratto di distribuzione e/o di agenzia all'estero.
RICHIESTA	L'impresa richiedente deve presentare il modello di assegnazione debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante, allegando la fotocopia di un documento di identità non scaduto e i documenti che attestano la qualifica di esportatore abituale. Alcune Camere di Commercio prevedono esclusivamente la modalità telematica, con firma digitale del modello. L'assegnazione del numero meccanografico e la relativa conferma annuale comportano il versamento del diritto di segreteria.	
CONVALIDA ANNUALE	Gli imprenditori in possesso del numero meccanografico devono provvedere alla convalida del proprio numero meccanografico.	**Entro il 31 .12 di ogni anno.**
	Nota bene	In caso di mancata convalida, **dal 1.01 dell'anno successivo la posizione dell'impresa quale operatore abituale con l'estero è considerata sospesa;** conseguentemente, nella documentazione ufficiale relativa all'impresa compare l'indicazione che segnala la mancata convalida nei tempi previsti.

Sentenze recenti di comune interesse

Riportiamo, qui di seguito, alcune sentenze recenti su questioni che possono essere di comune interesse

LA DILAZIONE CONCESSA DAL SOCIO PUÒ ESSERE CONSIDERATA FINANZIAMENTO POSTERGATO

Secondo la Corte di Cassazione, **anche la fornitura di merci da parte di un socio, in esclusiva e di lungo corso, accompagnata da una sistematica ed abnorme dilazione di pagamento può integrare un finanziamento**, rilevante ai fini dell'articolo 2467 del Codice civile, **in quanto non pagare sistematicamente un debito scaduto, o pagarlo comunque con un ritardo abnorme, palesemente difforme da ogni prassi commerciale, pur potendo continuare a beneficiare delle forniture del creditore, consente alla società debitrice di spostare la liquidità su altri pagamenti o investimenti, così potendo conservare un'operatività che, diversamente, la società non avrebbe.**

Nell'ordinanza 30.10.2023 n. 30089 i Giudici hanno anche richiamato i precedenti su cui si fonda la decisione: "*questa Corte ha già avuto modo di affermare che il termine «finanziamento» non risulta assumere, «nel contesto del diritto vigente», un «significato unico e costante; soprattutto, non viene senz'altro a ridursi a formula equivalente a quella di "contratti di credito"» (cfr., in particolare, Cass. n. 14915/2019; Cass. n. 3017/2019; Cass., n. 2664/2019; Cass., n. 11878/2018) (…).*

Ne consegue, che, a maggior ragione, la nozione di "finanziamento dei soci a favore della società" di cui all'art. 2467 c.c. non comprende i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa norma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati "in qualsiasi forma" e, quindi, ogni atto che comporti un'attribuzione patrimoniale accompagnata dall'obbligo della sua futura restituzione (vedi, ancora, Cass. n. 3017/2019; come anche Cass. n. 6104/2019, secondo cui è irrilevante la modalità di conferimento prescelta all'interno dell'ente).

Esaminando, in particolare, il caso esaminato dalla sopra citata Cass. n. 3017/2019, l'agevolazione finanziaria era consistita in un servizio di fornitura in esclusiva effettuato da un socio a favore della società e significativamente protrattosi nel tempo, senza che a fronte della sua continuativa esecuzione avesse fatto riscontro una qualche attività di pagamento da parte del soggetto societario che dei beni, via via così forniti, si era avvantaggiato.

Il caso di specie si differenzia da quello già esaminato (nei termini sopra illustrati) da questa Corte, atteso che la fornitura in esclusiva di merci da parte del socio (ALFA ltd) - prima del mancato pagamento dei crediti di cui è stata richiesta l'ammissione al passivo - veniva usualmente sì pagata dalla società (BETA s.r.l.), ma con la concessione alla medesima di sistematiche dilazioni di pagamento, abnormi rispetto a quelle mediamente praticate dagli altri fornitori e ai termini d'uso dei pagamenti del settore, che si aggiravano sui 1000 giorni (picco del 2010), poi ridottesi negli anni successivi, ma mai sotto i 500 giorni (a fronte di termini di pagamento delle fatture che formalmente variavano da 90/100 giorni fino ad un massimo di 150 giorni)." Cassazione, Ordinanza 30.10.2023 n. 30089

L'AMMINISTRATORE SOCIO PUÒ VOTARE LA DELIBERA SUL SUO COMPENSO

Una pronuncia del Tribunale di Roma si esprime sul potenziale conflitto di interessi nel caso in cui il compenso spettante ad un amministratore sia stato deliberato con il voto determinante dell'amministratore – socio stesso.

La sentenza richiama la prevalente dottrina, la giurisprudenza di merito e la giurisprudenza di legittimità, che non considerano annullabile per conflitto d'interessi la deliberazione determinativa del compenso dell'amministratore per il mero fatto che essa sia stata adottata col voto determinante espresso dallo stesso amministratore che abbia preso parte all'assemblea in veste di socio, se non ne risulti altresì pregiudicato l'interesse sociale.

In particolare, la pronuncia della Cassazione civile sez. I, 21.3.2000, n. 3312 afferma che "per costante orientamento della giurisprudenza, non sussiste conflitto d'interessi quando il socio voti per la propria nomina ad amministratore ovvero in tema di durata dell'incarico o di compenso, essendo necessario dimostrare in concreto, nel singolo caso, che la deliberazione approvata in potenziale conflitto sia dannosa per la società".

Pertanto, il conflitto di interessi in tale ambito si ricava solo se la deliberazione del compenso viene diretta al soddisfacimento di interessi extrasociali, in danno della società.

Diventa pertanto determinante la valutazione della ragionevolezza della misura del compenso stabilito dall'assemblea. Secondo la sentenza, infatti, "la deliberazione assembleare che stabilisce il compenso dell'amministratore è valida anche se approvata con il voto determinante dell'amministratore stesso, che sia anche socio, ma può pregiudicare l'interesse sociale o essere diretta al soddisfacimento di interessi extrasociali in danno della società, se il compenso è fissato in misura irragionevole - valutato in base al fatturato ed alla dimensione economica e finanziaria dell'impresa, da rapportare all'impegno chiesto per la sua gestione".

Tribunale di Roma, Sentenza 7.3.2023 n. 3757

LINEA DURA SUI COMPONENTI DI REDDITO PLURIENNALI	La Cassazione ritorna sul tema della decadenza dell'Amministrazione finanziaria nell'accertamento su quote di costi con origine lontana nel tempo. Nello specifico, la Sentenza 31.8.2023 n. 25517 ribalta la pronuncia di merito che aveva ritenuto che l'autonomia di ciascun anno di imposta vada temperata quando la pretesa sorga da un fatto specifico, i cui effetti si ripercuotono in esercizi successivi, secondo l'intervento della Consulta n. 280/2005, ove si è ritenuto non conforme a Costituzione che il contribuente resti esposto per un periodo eccessivo al potere impositivo dell'Amministrazione finanziaria. Secondo la Suprema Corte, invece "La questione è stata risolta con arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, nel senso che i componenti ad efficacia pluriennale, occorre guardare il termine di decadenza del singolo anno in cui è stato portato a deduzione, non al termine decadenziale riferito al primo anno in cui il componente è comparso. Detto in altri termini, l'autonomia d'imposta si regge nel potere di correzione e rettifica da parte del contribuente, che può intervenire anche dopo che sia scaduto il termine di decadenza del primo anno in cui compare la posta a deduzione; parimenti il potere dell'Ufficio, vagliando di anno in anno i componenti pluriennali, è soggetto al medesimo termine decadenziale. La specularità di potere di rettifica e di potestà impositiva è quindi giusto bilanciamento del principio di capacità contributiva e di certezza dell'azione amministrativa. Ed infatti, in caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale non per l'errato computo del singolo rateo dedotto, ma a causa del fatto generatore e del presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex articolo 43 del DPR n. 600 del 1973, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e non già del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio (cfr. Cass. S.U. n. 8500/2021, cui segue Cass. V, n. 18372/2021; Cass. T, n. 7438/2023)." *Cassazione, Sentenza 31.8.2023 n. 25517*
SPONSORIZZAZIONI DEDUCIBILI SE DOCUMENTATE	L'ordinanza 12.9.2023 n. 26368 della Corte di Cassazione ritorna sul tema della deducibilità delle spese per sponsorizzazione di società sportive. I giudici sottolineano preliminarmente che "*questa Corte ha più volte ribadito che «in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una "presunzione legale assoluta" circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che:* *a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;* *b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;* *c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor;* *d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale*» (Cass., sez. 6-5, 7.6.2017, n. 14232), «*senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori*» (Cass., sez.6-5, 6.4.2017, n. 8981; v., altresì, Cass., sez. 6-5, 21.3.2017, n. 7202; Cass., sez. 6-5, 19.1.2018, n. 1420; Cass., sez. 6-5, 30.5.2018, n. 13508, nonché Cass., sez. 6-5, 26.9.2018, n. 22855; Cass., sez. 6-5, 6.5.2020, n. 8540) ". Alla luce di queste considerazioni, è da ritenere non consentita la contestazione della incongruità o dell'antieconomicità del costo, dal momento che nel campo delle sponsorizzazioni è improponibile, se non impossibile, individuare l'ammontare «congruo» di una sponsorizzazione, poiché queste spese, di solito, sono sostenute nella prospettiva di aumentare i ricavi, senza la ben che minima garanzia che tale obiettivo possa essere davvero conseguito. Il peculiare introdotto dall'articolo 90, comma 8, citato, come evidenziato dalle recenti pronunce di questa Corte, in forza della sua natura agevolativa, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove risultino soddisfatti i requisiti sopra indicati. Nel caso di specie, tuttavia, sono risultate non giustificate documentalmente le spese di sponsorizzazione e, pertanto, sostanzialmente non sono state provate le condizioni per l'applicabilità della norma. *Cassazione, Ordinanza 12.9.2023 n. 26368*